

# Gestione-Rifiuti.it



## Regione Abruzzo

### Legge Regionale n. 17 del 7 aprile 1994

#### Modificazioni alla LR 22-11-1993, n. 65

(Norme integrative per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti)

(B.U.R Abruzzo speciale del 7-4-1994)

#### Art. 1

Il primo comma dell'art. 4 della LR 22-11-1993, n. 65, è sostituito dal seguente:

«I progetti delle opere individuate nel primo comma del precedente art. 2, nonché quelli degli impianti di trattamento e compostaggio dei rifiuti solidi e delle discariche di tipo 2B e 2C sono compresi tra i progetti per i quali ai sensi della legge regionale 9 maggio 1990, n. 66 è prevista la valutazione di impatto ambientale».

#### Art. 2

All'art. 4 della legge regionale n. 65/ 1993, dopo il primo comma è aggiunto quanto segue: «I progetti delle opere non comprese in quelle indicate nel precedente comma, nonché quelli relativi alle discariche per rifiuti solidi di volumetria superiore a 30.000 mc devono essere corredati da una relazione finalizzata alla verifica della compatibilità ambientale. La relazione deve fornire in maniera esauriente le informazioni di carattere naturalistico, geomorfologico, idrologico, sulla rete viaria, sulle abitazioni esistenti a distanza inferiore a m. 500 dal perimetro esterno dell'impianto, sulle coltivazioni in atto nella zona, nonché sugli effetti che l'intervento può produrre. La relazione deve essere sottoscritta dal progettista, da un geologo, da un biologo, da un agronomo e da un medico e costituisce parte integrante del progetto rimesso alla valutazione della conferenza di cui all'articolo 3 bis della legge n. 441/ 1987. Essa deve essere pubblicata all'albo pretorio del Comune nel cui territorio l'opera deve essere realizzata. Chiunque può ottenere copia della relazione al solo costo del rimborso delle spese di duplicazione».

#### Art. 3

Gli impianti di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale n. 65/ 1993, regolarmente autorizzati ed in esercizio alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono tenuti ad adeguarsi alla normativa ivi contenuta entro il 30 novembre 1995.



# Gestione-Rifiuti.it

## Art. 4

Si prescinde dall'applicazione del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale n. 65/ 1993 per i progetti di discarica di rifiuti solidi urbani presentati ai competenti uffici regionali alla data del 28 febbraio 1994.

## Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con effetto dal 1o gennaio 1994.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 7 aprile 1994

*Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale*



**W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale**  
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro  
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.la (VA)  
**Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: [tecnico@gestione-rifiuti.it](mailto:tecnico@gestione-rifiuti.it)**  
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

